

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N° 65

Adunanza del 15-11-2025

Codice Ente:10790 7 Salvirola

Codice Materia:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: *Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ex art. 142 e 208 es. 2026.*

L'anno duemilaventicinque, addì quindici del mese di novembre alle ore 11:00.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

		Presenti - Assenti	
1) Nicola Marani	SINDACO	Presente	
2) RICCARDO COTI ZELATI	VICE SINDACO	Presente	
3) VALERY VAILATI	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Nicola Marani**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), il quale prevede:

- al comma 1 che: *“I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni”;*
- ai commi 4 e 5-bis che una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:
 - A. *in misura non inferiore a un quarto della quota **(12,5% minimo)** a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
 - B. *in misura non inferiore a un quarto della quota **(12,5% minimo)** al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
 - C. **per il restante 25%, ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica, e può essere altresì destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;**

Visto altresì l'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 che:

- al comma 12 bis testualmente recita: *“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti”;*
- al comma 12 ter stabilisce che *“gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo*

comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”;

Considerato che l'art. 25 della L. n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-quater dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio successivo a quello di emanazione del Decreto stesso;

Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2019 il quale all'art. 1 comma 1 dispone *“...gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*

Ritenuto di procedere in merito provvedendo ad una congrua previsione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e ad un utilizzo tale da garantire il rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dagli articoli n. 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario Nicola Marani;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. relativamente alle entrate da proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada ex art. 208:
 - 1.1) di determinare in €. 1.500,00 la previsione di entrata dell'anno 2026 da iscrivere al Titolo 3, tipologia 02, categoria 01 del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, capitolo / articolo n. 310510/1;
 - 1.2) di determinare conseguentemente in €. 1.500,00 l'ammontare delle risorse di entrata nette con riferimento alle quali determinare i vincoli di destinazione, provvedendo all'iscrizione nelle competenti missioni e programmi del bilancio di previsione e capitoli / articoli del P.E.G..
2. Relativamente alle entrate da proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada ex art. 142:
 - 2.1) di determinare in €. 1.500,00 la previsione di entrata dell'anno 2026 da iscrivere al Titolo 3, tipologia 02, categoria 01 del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, capitolo / articolo n. 310510/1;

2.2) di determinare conseguentemente in €. 1.500,00 l'ammontare delle risorse di entrata nette con riferimento alle quali determinare i vincoli di destinazione, provvedendo all'iscrizione nelle competenti missioni e programmi del bilancio di previsione e capitoli / articoli del P.E.G..

3. Di dare atto che l'impegno delle risorse derivanti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 142 comma 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992, di trasmettere entro il 31 maggio 2026 al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell'Interno, la rilevazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2025, in modalità telematica tramite la piattaforma informativa messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti come indicato all'art. 2 del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2019.

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Nicola Marani

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Matteo Malvicini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, 25.11.2025

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, lì 25.11.2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Lì 16.11.2025

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTEO MALVICINI
